

**D.M. 23 dicembre 2002, n. 317**

**REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA  
DIRETTIVA 1999/29/CE, RELATIVA ALLE SOSTANZE ED AI PRODOTTI  
INDESIDERABILI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI.**

Publicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione della direttiva 92/88/CEE, della direttiva 94/16/CE e della direttiva 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il D.M. 21 maggio 1999, attuazione della direttiva 97/8/CE e della direttiva 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 1999/29/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;

Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente la direttiva 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, la direttiva 76/14/CEE del 15 dicembre 1975, la direttiva 76/934/CEE del 1° dicembre 1976, la direttiva 80/502/CEE del 6 maggio 1980, la direttiva 83/381/CEE del 28 luglio 1983, la direttiva 86/299/CEE del 3 giugno 1986, la direttiva 86/354/CEE del 21 luglio 1986, la direttiva 87/238/CEE del 1° aprile 1987, la direttiva 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, la direttiva 91/132/CEE del 4 marzo 1991, la direttiva 92/63/CEE del 10 luglio 1992, la direttiva 92/88/CEE del 26 ottobre 1992, la direttiva 94/16/CEE del 22 aprile 1994, la direttiva 96/6/CE del 16 febbraio 1996, la direttiva 97/8/CEE del 7 febbraio 1997 e la direttiva 98/60/CEE del 24 luglio 1998;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento approvato con D.M. 11 maggio 1998, n. 241, e del citato D.M. 21 maggio 1999;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 6 giugno 2000, n. 600.11/24315/AG80/1032;

Adotta il seguente regolamento:

### ***Art.1***

1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati alla alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B;

d) ai microorganismi nei mangimi;

e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

### ***Art.2***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «animali» gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.

2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere *a), b), c), d), e), f), n)*, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

### ***Art.3***

1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *f)* della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, può prevedere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.

4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.

5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:

a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

b) accompagnata da un documento che deve indicare:

1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);

2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;

3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

6. Il comma 5, lettere a) e b) si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti.

7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

#### ***Art.4***

1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

#### ***Art.5***

1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.

#### ***Art.6***

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:

a) la partita di materia prima per mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;

b) la partita di mangime non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.

3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita.

4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.

5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.

6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

#### ***Art.7***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

2. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.

#### ***Art.8***

È abrogato il D.M. 11 maggio 1998, n. 241, e il D.M. 21 maggio 1999.

**Allegato I**

(con riferimento all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2, 5 e 6, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2)

Sostanze, prodotti colonna 1	Mangimi colonna 2	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% colonna 3	
<b>A) Sostanze (ioni o elementi)</b>			
1 Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2	
	_ farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4	
	_ fosfati e mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2	
	_ mangimi completi per pesci	4	
	Mangimi complementari, ad eccezione:	4	
	_ mangimi minerali	12	
	2 Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
		_ foraggio verde	40
		_ fosfati	30
_ lieviti		5	
Mangimi completi		5	
Mangimi complementari, ad eccezione di		10	
_ mangimi composti minerali		30	
3 Fluoro		Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
		_ mangimi d'origine animale	500
		_ fosfati	2000
	Mangimi completi, ad eccezione di	150	
	_ mangimi completi per bovini, ovini, caprini:		
	_ durante l'allattamento	30	
	_ altri	50	
	_ mangimi completi per suini	100	
	_ mangimi completi per pollame	350	
	_ mangimi completi per pulcini	250	
Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2000[1]		
Altri margini complementari	125[2]		
4 Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1	
	_ mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1	
	_ mangimi completi per cani e gatti	0,4	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2	
	_ mangimi complementari per cani e gatti		
5 Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	15 (espresso di nitrito di sodio)	
6 Cadmio	_ mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali		
	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1	
	Materie prime per mangimi, di origine animale ad eccezione di: mangimi per animali da compagnia	2	
	Fosfati	10[3]	

	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini ad eccezione di:	1
	mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	
	Altri mangimi completi, ad eccezione dei:	0,5
	_ mangimi per animali da compagnia	
	Mangimi minerali	5 [4]
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5
<b>B) Prodotti</b>		
1 Aflatossina B1	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,05
	_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,05
	_ animali da latte	0,005
	_ vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli)	0,05
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03
	Altri mangimi complementari	0,005
2 Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	_ semi di lino	250
	_ pannelli di lino	350
	_ prodotti di manioca e pannelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	_ mangimi completi per pulcini	10
3 Gossipolo libero	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	20
	_ pannelli di cotone	1200
	Mangimi completi ad eccezione di:	20
	_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	_ mangimi completi per pollami (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	_ mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60
4 Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	_ mangimi completi per bovini adulti	700
5 Essenza volatile di senape	Materie prime per mangime, ad eccezione di:	100
	_ pannelli di colza	4000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione:	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1000 (espresso in isotiocianato di allile)
	_ mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
6 Viniltioossazolidone (Vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame ad eccezione di:	1000
	_ mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
7 Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui	Tutti i mangimi	3000
a) Lolium temulentum L.,		1000

b) <i>Lolium remotum</i> Schrank		1000
c) <i>Datura stramonium</i> L.		1000
9 Rizinus ( <i>Rizinus communis</i> L.)	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
10 <i>Crotalaria</i> spp.	Tutti i mangimi	100
11 Aldrin isolatamente o assieme,	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,01
espressi	_ grassi	0,2
12 Dieldrin in dieldrin		
13 Canfene clorurato (toxafane)	Tutti i mangimi	0,1
14 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,02
	_ grassi	
		0,05
15 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,5
	_ grassi	
16 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,1
	_ granturco	0,2
	_ semi oleosi	0,5
	_ mangimi completi per pesci	0,005
17 Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin espressi in endrin)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,01
	_ grassi	0,05
		0,01
18 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,2
	_ grassi	
		0,2
19) Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,01
	_ grassi	0,2
20 Esaclorocicloesano (HCH)		
20.1 isomero alfa	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,02
	_ grassi	0,2
20.2 isomero beta	Mangimi composti ad eccezione di:	0,01
	_ mangimi per bestiame da latte	0,005
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,01
	_ grassi	0,1
20.3 isomero gamma	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,2
	_ grassi	2
21 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione)[5]
<b>C) Impurità botaniche</b>		
1 Albicocco <i>Prunus</i>		

<p>armeniaca L. 2 Mandorlo amaro <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke)</p>		
<p>3 Frutti del faggio non decorticati <i>Fagus silvatica</i> (L.)</p>	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
<p>4 Camelina <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz</p>		
<p>5 Mowrah, bassia, madhuca <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Macbr. (= <i>Bassia longifolia</i> L. = <i>Illipe malabrorum</i> Embl.) <i>Madhuca indica</i> Gmelin (= <i>Bassia latifolia</i> Roxb. = <i>Illipe latifolia</i> (Roxb.) F. Mueller)</p>		
<p>6 Purgère <i>Jatropha curcas</i> L.</p>		
<p>7 Croton <i>Croton tiglium</i> L.</p>		
<p>8 Senape indiana <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell.</p>		
<p>9 Senape di sarepte <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>juncea</i></p>		
<p>10 Senape cinese <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. <i>Ssp. juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin</p>	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
<p>11 Senape nera <i>Brassica</i> (L.) Koch</p>		
<p>12 Senape d'Etiopia <i>Brassica carinata</i> A. Braun.</p>		

[1] Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari al 1,25% del contenuto in fosforo.

[2] Quantità in fluoro riferita ad una quantità in fosforo dell'alimento di 1%

[3] Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

[4] Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo

[5] Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri interiori al limite di rivelazione siano uguali al limite di rivelazione

## Allegato II

### Parte A

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 4, 5, 6 e 7)

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12% colonna 3
1 Alfatossina B1	Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,2
2 Cadmio	Fosfati	10[1]
3 Arsenico	Fosfati	20
4 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione)[2]

[1] Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

[2] Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rivelazione

### Parte B

(con riferimento all'articolo 3 comma 6)

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2
<b>A. Sostanze (ioni o elementi)</b>	
1 Arsenico	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: _ fosfati
2 Piombo	Tutte le materie prime per mangimi
3 Fluoro	Tutte le materie prime per mangimi
4 Mercurio	Tutte le materie prime per mangimi
5 Nitriti	Farine di pesce
6 Cadmio	Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: _materie prime per mangimi per animali da compagnia
<b>B Prodotti</b>	
1 Alfatossina B1	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: _ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati
2 Acido cianidrico	Tutte le materie prime per mangimi
3 Gossipolo libero	Tutte le materie prime per mangimi
4 Essenza volatile di senape	Tutte le materie prime per mangimi
5 Segale cornuta ( <i>Claviceps purpurea</i> )	Cereali non macinati
6 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: a) <i>Lolium temulentum</i> L. b) <i>Lolium remotum</i> Schrank c) <i>Datura stramonium</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
7 <i>Rizinus</i> _ <i>Rizinus communis</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi

8 Crotalaria spp.	Tutte le materie prime per mangimi
9 Aldrin isolatamente o assieme, espresse	Tutte le materie prime per mangimi
10 Dieldrin in dieldrin	Tutte le materie prime per mangimi
11 Canfene clorurato (toxafane)	Tutte le materie prime per mangimi
12 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutte le materie prime per mangimi
13 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutte le materie prime per mangimi
14 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutte le materie prime per mangimi
15 Endrin(somma dell'endrin e del delta-chetoendrin espressi in endrin)	Tutte le materie prime per mangimi
16 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)	Tutte le materie prime per mangimi
17 Esaclorobenzolo (HCB)	
18 Esaclorocicloesano (HCH)	
18.1 isomero alfa	Tutte le materie prime per mangimi
18.2 isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi
18.3 isomero gamma	Tutte le materie prime per mangimi
<b>C impurità botaniche</b>	
1 Albicocco_Prunus armeniaca L.	Tutte le materie prime per mangimi
2 Mandorlo amaro_Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke)	Tutte le materie prime per mangimi
3 Frutti del faggio non decorticati_Fagus silvatica (L.)	Tutte le materie prime per mangimi
4 Camelina_Camelina sativa (L.) Crantz	Tutte le materie prime per mangimi
5 Mowrah, bassia, madhuca_Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Embl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller)	Tutte le materie prime per mangimi
6 Purgère_Jatropha curcas L.	Tutte le materie prime per mangimi
7 Croton_Croton tiglium L.	Tutte le materie prime per mangimi
8 Senape indiana_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.	Tutte le materie prime per mangimi
9 Senape di sarepte_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea	Tutte le materie prime per mangimi
10 Senape cinese_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. Iutea Batalin	Tutte le materie prime per mangimi
11 Senape nera_Brassica nigra (L.) Koch	Tutte le materie prime per mangimi
12 Senape abissina (senape etiopica)_Brassica carinata A. Braun.	Tutte le materie prime per mangimi